

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Biagio Giancola

Bologna, li 25.01.2022

Agli enti in indirizzo

Loro sedi

Circolare n. 4/B 2022

Oggetto: **ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI – NOTE OPERATIVE**

Il D.M. 6 Ottobre 2021 (pubblicato in G.U. n. 285 il 30.11.2021), emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, regola l'obbligo assicurativo dei volontari per gli Enti del Terzo Settore (art. 18 D.Lgs. 117/2017 smi).

In particolare, è fatto obbligo per tutti gli ETS (e non più per le sole OdV) laddove si avvalgano di volontari (art. 17 D.Lgs. 117/2017 smi), siano essi occasionali o non occasionali, di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della loro attività, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi a causa dell'esercizio dell'attività (art. 1 D.M. 06.10.2021).

Le polizze assicurative devono essere stipulate dagli ETS, anche per il tramite delle reti associative di appartenenza, e possono anche essere collettive o numeriche, purché predisposte a garanzia del p. di trasparenza e non discriminazione.

Tali polizze, in forza di un vincolo contrattuale unico, determinano una pluralità di rapporti assicurativi nei confronti di una pluralità di soggetti assicurati siano essi volontari - occasionali e non - (art. 2 D.M. 06.10.2021), e decorrono dalle ore 24:00 del giorno di iscrizione al registro dei volontari (parimenti, in caso di cancellazione dall'apposito registro, la garanzia perde efficacia dalle ore 24:00 del giorno di cessazione dell'attività o cancellazione).

A tal fine, infatti, è previsto l'obbligo per gli ETS che si avvalgano di volontari, di tenuta dell'apposito registro, distinto rispetto al libro degli associati (art. 3 D.M. 06.10.2021). Entrambi dovranno essere tenuti.

Nel registro, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o pubblico ufficiale abilitato (es. segretario comunale), che deve altresì dichiarare il numero di pagine che lo compongono, vanno iscritti i volontari che svolgano la loro attività in modo non occasionale, inserendo: il codice fiscale o le generalità (luogo e data di nascita); residenza o domicilio; data di iscrizione nonché di eventuale cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione.

Tali dati devono essere aggiornati a cura dell'Ente, con obbligo di comunicazione tempestiva alla impresa di assicurazione.

Anche i volontari "occasionalisti" (es. in caso di manifestazioni ed eventi) vanno inseriti nel registro, in una sezione *ad hoc*, secondo la stessa procedura descritta per l'iscrizione dei volontari non occasionali (art. 3.6 del richiamato D.M.).

La novità introdotta dall'art. 3.2 della disposizione, che rompe con la precedente normativa abrogata (D.M. 14.02.1994) è l'introduzione del registro telematico e/o elettronico, in sostituzione rispetto a quello cartaceo, previa garanzia della inalterabilità del contenuto (si richiama la disciplina ex art. 2215 *bis* cc).

La tenuta dei registri e l'aggiornamento e la conservazione per almeno 10 anni, spettano in ogni caso all'Ente ma gli stessi debbono essere messi a disposizione delle reti associative cui eventualmente si aderisca, le quali hanno diritto di accesso (ma non di modifica o inserimento, competenza esclusiva dell'Ente).

L'IVASS esercita funzione di vigilanza sull'impresa assicurativa (art. 4 D.M. 06.10.2021), mentre spetta agli uffici del RUNTS o ai soggetti appositamente autorizzati, il controllo della documentazione e della regolare tenuta.

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli
